

Busto Arsizio, 28 e 29 settembre 2018

LO SPORT E IL WEB: PROFESSIONISTI E ALLIEVI AL SICURO DAI RISCHI DELLA RETE

LA TUTELA GIURIDICA E ASPETTI PSICOLOGICI

Dott.ssa Cristina MASTRONARDI
Psicologa- Psicoterapeuta, EMDR Practitioner
Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia –
Varese
crimastronardi@gmail.com

Avv. Lidia Maria MUSER
Avvocato presso il Foro di Varese
Iscritta alle liste del gratuito patrocinio
muserlidia@libero.it

L'IMMAGINE

L'immagine di una persona è *“la più concreta e immediata rappresentazione esterna della sua personalità e costituisce una manifestazione della libertà individuale, ovvero la possibilità di decidere quando si voglia o non si voglia mostrarsi agli altri”*.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 22 luglio 2015, n.15360)

IL DIRITTO ALL'IMMAGINE

LE FONTI NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI

Fonti normative e giurisprudenza relativa al diritto all'immagine:

1. Codice Civile:

- Art. 10 c.c.: Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.

2. Legge sul diritto d'autore n. 633/1941:

- Art. 96: Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.
- Art. 97: Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

IL DIRITTO ALL'IMMAGINE

LE FONTI NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI

Fonti normative e giurisprudenza relativa al diritto all'immagine:

3. Costituzione:

- Art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
- Art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

4. Corte di Cassazione:

- Sent. n. 2129 del 1975: riconoscimento del diritto alla riservatezza come autonomo diritto soggettivo e necessità di bilanciamento con altri diritti come la libertà di informazione.

DIRITTO ALL'IMMAGINE E PRIVACY

LA TUTELA DEL MINORE

- CEDU del 1950: diritto alla protezione dei dati
- Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989
- Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei bambini del 1996
- Codice Civile: art. 147 c.c., responsabilità genitoriale - diritto alla riservatezza anche nei confronti del genitore, capacità giuridica e capacità d'agire (maggiore età), protezione dei dati personali
- Working Party WP (composto da un rappresentante delle autorità nazionali, dal Garante europeo della protezione dei dati e da un rappresentante della Commissione – ora Consiglio Europeo per la protezione dei dati): per superare difficoltà, difformità e lacune
 - bilanciamento diritto alla riservatezza e protezione del minore (es. geolocalizzazione)
 - best interest del minore, valutazione maturità del minore e sua partecipazione
- D. Lgs. 196/2003: Codice di protezione dei dati personali:
 - Notizie o immagini relative a minori, art. 50: Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.

DIRITTO ALL'IMMAGINE E PRIVACY

LA TUTELA DEL MINORE

- D. Lgs. 196/2003: Codice di protezione dei dati personali:

- Dati identificativi degli interessati, art. 52: c. 1 Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
- c. 5 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

DIRITTO ALL'IMMAGINE E PRIVACY

LA TUTELA DEL MINORE

- D. Lgs. 196/2003: Codice di protezione dei dati personali:
 - Altre finalità in ambito amministrativo e sociale, art. 73: Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento:
 - a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
 - b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
 - c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
 - d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;
 - e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
 - f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
 - g) interventi in tema di barriere architettoniche.

DIRITTO ALL'IMMAGINE E PRIVACY

LA TUTELA DEL MINORE

- Pronunce Garante italiano per il trattamento dei dati a scopi giornalistici:
 - protezione minori parti offese in un reato;
 - minore figlio di un personaggio pubblico;
 - minore affetto da patologie;
 - ipotesi di suicidio o tentato suicidio in cui è coinvolto un minore.
- Reg. n. 679/2016 regolamento generale sulla protezione dei dati:
 - Considerando 38: I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l'utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all'atto dell'utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore. Il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore.

DIRITTO ALL'IMMAGINE E PRIVACY

LA TUTELA DEL MINORE

- Reg. n. 679/2016:
 - Considerando 58: Il principio della trasparenza impone che le informazioni destinate al pubblico o all'interessato siano concise, facilmente accessibili e di facile comprensione e che sia usato un linguaggio semplice e chiaro, oltre che, se del caso, una visualizzazione. Tali informazioni potrebbero essere fornite in formato elettronico, ad esempio, se destinate al pubblico, attraverso un sito web. Ciò è particolarmente utile in situazioni in cui la molteplicità degli operatori coinvolti e la complessità tecnologica dell'operazione fanno sì che sia difficile per l'interessato comprendere se, da chi e per quali finalità sono raccolti dati personali che lo riguardano, quali la pubblicità online. Dato che i minori meritano una protezione specifica, quando il trattamento dati li riguarda, qualsiasi informazione e comunicazione dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e chiaro che un minore possa capire facilmente.

DIRITTO ALL'IMMAGINE E PRIVACY

LA TUTELA DEL MINORE

- Reg. n. 679/2016:
 - Articolo 8: Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione
 1. Qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.

Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni.
 2. Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili.
 3. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l'efficacia di un contratto rispetto a un minore.

DIRITTO ALL'IMMAGINE E PRIVACY

LA TUTELA DEL MINORE

- Reg. n. 679/2016:
 - Articolo 12: Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato
 - 1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.
 - Articolo 40: Codici di condotta
 - 1. Gli Stati membri, le autorità di controllo, il comitato e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese.

DIRITTO ALL'IMMAGINE E PRIVACY

LA TUTELA DEL MINORE

- Reg. n. 679/2016:
 - Articolo 40: Codici di condotta
- 2. Le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o responsabili del trattamento possono elaborare i codici di condotta, modificarli o prorogarli, allo scopo di precisare l'applicazione del presente regolamento, ad esempio relativamente a:
 - g) l'informazione fornita e la protezione del minore e le modalità con cui è ottenuto il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale sul minore;
- Articolo 57: Compiti
 - 1. Fatti salvi gli altri compiti indicati nel presente regolamento, sul proprio territorio ogni autorità di controllo:
 - b) promuove la consapevolezza e favorisce la comprensione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti in relazione al trattamento. Sono oggetto di particolare attenzione le attività destinate specificamente ai minori.

DIRITTO ALL'IMMAGINE E PRIVACY

LA TUTELA DEL MINORE

- Legge n. 71 del 29 maggio 2017: disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo:
 - diritto del 14enne a chiedere la cancellazione dei dati personali relativi al cyberbullismo;
 - in subordine adire l'Autorità Garante per la protezione dei dati;
 - ottenere l'oscuramento la rimozione o il blocco di contenuti;
 - ammonimento del questore;
 - ruolo primario della scuola.
- Reato di trattamento illecito dei dati personali art. 167 D. Lgs. 196/2003
 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

IMMAGINE E PRIVACY

LA CASISTICA

I GENITORI

- contenuti pubblicati dai genitori del minore;
- contenuti pubblicati dai genitori separati o divorziati del minore;
- contenuti pubblicati dai genitori del minore in ambienti scolastici.

IMMAGINE E PRIVACY

LA CASISTICA

I DOCENTI E GLI EDUCATORI

- contenuti pubblicati dagli educatori negli ambienti scolastici;
- contenuti pubblicati dagli educatori negli ambienti extrascolastici.

● Grazie per l'attenzione

Dott.ssa Cristina MASTRONARDI
+ 39 333 1045856
crimastronardi@gmail.com

Avv. Lidia Maria MUSER
+39 389 1139744
muserlidia@libero.it